

**DELIBERAZIONE 27 DICEMBRE 2024**  
**600/2024/R/GAS**

**DISPOSIZIONI PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI PEAK SHAVING TRAMITE RIGASSIFICAZIONE, NEL PERIODO INVERNALE DELL'ANNO TERMICO 2024-2025**

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA  
RETI E AMBIENTE**

Nella 1322<sup>a</sup> riunione del 27 dicembre 2024

**VISTI:**

- la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2014/94/CE, del 22 ottobre 2014;
- la direttiva (UE) 2024/1788 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, che abroga la direttiva 2009/73/CE;
- il regolamento della Commissione (UE) 312/2014, del 26 marzo 2014 (di seguito: Regolamento 312/2014);
- il regolamento della Commissione (UE) 459/2017, del 16 marzo 2017;
- il regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio 2017/1938 del 25 ottobre 2017 (di seguito Regolamento 2017/1938);
- il regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2019/942, del 5 giugno 2019;
- il regolamento (UE) 2024/1789 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, che abroga il regolamento (CE) n. 715/2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito: decreto legislativo 164/00);
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93;
- il decreto del Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica (di seguito: Ministro) 19 aprile 2013;
- il decreto del Ministro 18 ottobre 2013 (di seguito: decreto 18 ottobre 2013);
- il decreto del Ministro 18 ottobre 2017;
- il decreto del Ministro 30 settembre 2020;
- il decreto del Ministro 27 ottobre 2023, n. 352 (di seguito: decreto 27 ottobre 2023);
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 17 luglio 2002, 137/02;
- la deliberazione dell'Autorità 24 ottobre 2013, 471/2013/R/gas (di seguito: deliberazione 471/2013/R/gas);

- la deliberazione dell’Autorità 25 settembre 2014, 466/2014/R/gas (di seguito: deliberazione 466/2014/R/gas);
- la deliberazione dell’Autorità 14 ottobre 2015, 488/2015/R/gas (di seguito: deliberazione 488/2015/R/gas);
- la deliberazione dell’Autorità 16 giugno 2016, 312/2016/R/gas, che approva il Testo integrato del bilanciamento (TIB);
- la deliberazione dell’Autorità 20 ottobre 2016, 585/2016/R/gas (di seguito: deliberazione 585/2016/R/gas);
- la deliberazione dell’Autorità 28 settembre 2017, 660/2017/R/gas e il relativo Allegato (TIRG);
- la deliberazione dell’Autorità 6 novembre 2017, 739/2017/R/gas (di seguito: deliberazione 739/2017/R/gas);
- la deliberazione dell’Autorità 27 settembre 2018, 484/2018/R/gas (di seguito: deliberazione 484/2018/R/gas);
- la deliberazione dell’Autorità 27 novembre 2018, 612/2018/R/gas (di seguito: deliberazione 612/2018/R/gas);
- la deliberazione dell’Autorità 29 novembre 2019, 489/2019/R/gas (di seguito: deliberazione 489/2019/R/gas);
- la deliberazione dell’Autorità 2 dicembre 2021, 553/2021/R/gas (di seguito: deliberazione 553/2021/R/gas);
- il documento per la consultazione dell’Autorità 14 settembre 2021 379/2021/R/gas;
- il Piano di Emergenza predisposto ai sensi degli articoli 8 e 10 del Regolamento 2017/1938 ed approvato con il decreto 27 ottobre 2023 (di seguito: Piano di emergenza);
- la comunicazione del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica (di seguito: Ministero) del 20 dicembre 2024, prot. Autorità 88442, di pari data (di seguito: comunicazione 20 dicembre 2024).

**CONSIDERATO CHE:**

- il Piano di emergenza prevede al paragrafo 2.3, numero IV, l’utilizzo di stoccaggi di GNL con funzioni di *peak shaving* in caso di eventi sfavorevoli conseguenti a condizioni climatiche avverse o a inattese riduzioni degli approvvigionamenti;
- con decreto 18 ottobre 2013, il Ministro ha definito i termini e le condizioni per il servizio di *peak shaving*, prevedendo in particolare che:
  - a) le imprese di rigassificazione che intendono fornire il servizio procedano all’effettuazione di una procedura ad evidenza pubblica per la selezione dei soggetti che si impegnano a fornire una o più navi di GNL in tempo utile per l’eventuale attivazione nel periodo gennaio – marzo e, ai quali, i volumi di gas forniti siano riconsegnati al PSV dall’1 aprile;
  - b) il servizio sia aggiudicato (i) direttamente in base all’offerta economica presentata dai predetti soggetti, al netto degli oneri di rigassificazione, purché l’offerta sia inferiore ad un valore stabilito dal Ministero su proposta

- dell’Autorità formulata con riferimento ai costi del servizio e (ii) su conferma del Ministero ove l’offerta sia superiore a tale valore ma inferiore a un secondo valore anch’esso stabilito dal Ministero (articolo 1, comma 1, lettera c));
- c) le imprese di rigassificazione indichino le necessarie modifiche al codice di rigassificazione per rendere possibile il servizio di *peak shaving* e le trasmettano all’Autorità;
  - d) in caso di attuazione del servizio di *peak shaving*, il gas naturale rigassificato, oggetto del servizio, sia ceduto dal soggetto selezionato al responsabile del bilanciamento ad un valore di riferimento definito dall’Autorità e restituito dal responsabile del bilanciamento al soggetto selezionato nel mese di aprile al medesimo valore (articolo 1, comma 1, lettera h));
- l’articolo 2, comma 1, del decreto 18 ottobre 2013 dispone che gli oneri del servizio di *peak shaving*, ivi inclusi tutti gli oneri documentati e ammessi dall’Autorità sostenuti dal responsabile del bilanciamento e dalle imprese di rigassificazione, sono posti a carico del sistema nazionale del gas naturale secondo modalità stabilite dall’Autorità;
  - con le deliberazioni 471/2013/R/gas, 466/2014/R/gas, 488/2015/R/gas, 585/2016/R/gas, 739/2017/R/gas, 484/2018/R/gas, 489/2019/R/gas e 553/2021/R/gas l’Autorità ha definito gli aspetti di competenza richiamati ai punti precedenti ai fini della gestione del servizio di *peak shaving* rispettivamente per gli anni termici 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/20 e 2021/22;
  - con la comunicazione 20 dicembre 2024, il Ministero, con riferimento al piano di emergenza e al decreto 18 ottobre 2013, considerata la disponibilità di GNL Italia S.p.A. (di seguito: GNL Italia) a partecipare al servizio di “peak shaving” per l’inverno in corso, ha invitato l’Autorità a procedere adottando le disposizioni di propria competenza per la gestione del medesimo servizio per l’anno termico 2024/2025.

**CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:**

- l’articolo 5, comma 3, del TIB prevede che nel caso in cui in un giorno gas, ai fini del mantenimento dell’equilibrio della rete di trasporto, siano risultate necessarie le misure non di mercato di cui al Piano di emergenza, in luogo del prezzo marginale di acquisto di cui all’articolo 22, comma 1, del Regolamento 312/2014 si applica, ove superiore, il maggiore fra i prezzi di attivazione di ciascuna misura risultata necessaria, come definiti dall’Autorità;
- con la deliberazione 553/2021/R/gas l’Autorità ha definito il prezzo di attivazione del servizio di *peak shaving* pari a 217 €/MWh.

**RITENUTO CHE:**

- sia necessario ed urgente definire le disposizioni di propria competenza in materia di gestione del servizio di *peak shaving*, a seguito della comunicazione 20 dicembre 2024 del Ministero;
- sia opportuno definire la metodologia per la determinazione del valore di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), sub i, del decreto 18 ottobre 2013 (cioè il valore che l'Autorità propone al Ministero, al di sotto del quale il servizio è aggiudicato direttamente in base all'offerta economica presentata dai soggetti partecipanti alla procedura concorsuale), con riferimento ai costi del servizio, in modo analogo a quanto effettuato con la deliberazione 553/2021/R/gas relativa all'anno termico 2021/22. La metodologia prevede che il predetto valore sia determinato in misura pari al costo unitario del servizio, calcolato come differenza tra i costi unitari, comprensivi dell'approvvigionamento del GNL, del servizio di rigassificazione e trasporto e oneri finanziari, e i ricavi unitari per la vendita al PSV, facendo riferimento ai dati unitari di costi e ricavi afferenti al periodo a cui ci si riferisce: in quanto tale, la metodologia è idonea anche per l'attuale contesto di mercato;
- sia opportuno dare mandato al Direttore della Direzione Mercati Energia di determinare il valore di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), sub i, del decreto 18 ottobre 2013 applicando la metodologia di cui al precedente alinea e di trasmetterlo al Ministero prima dello svolgimento di ciascuna procedura;
- sia opportuno prevedere che il valore di riferimento di cui all'articolo 1, comma 1, lettera h), del decreto 18 ottobre 2013 sia fissato pari alla media aritmetica delle quotazioni giornaliere (media dei valori minimo e massimo) riferite al prodotto *forward* mensile OTC relativo al mese di aprile 2025, come rilevate da ICIS-Heren nel mese di gennaio 2025 presso l'*hub* PSV, replicando quanto già definito con la deliberazione 553/2021/R/gas;
- sia necessario definire le modalità di riconoscimento degli importi dovuti ai soggetti aggiudicatari, secondo quanto disposto dall'articolo 2, comma 1, del decreto 18 ottobre 2013, in modo analogo a quanto effettuato con la deliberazione 553/2021/R/gas

**DELIBERA**

1. di approvare la metodologia di determinazione del valore, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), sub (i), del decreto 18 ottobre 2013, allegata alla presente deliberazione (*Allegato A*);
2. di dare mandato al Direttore della Direzione Mercati Energia dell'Autorità di determinare il valore di cui al punto 1 e trasmetterlo al Ministero, prima della conclusione di ciascuna procedura;
3. di prevedere che il valore di riferimento, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera h), del decreto 18 ottobre 2013, sia fissato pari alla media aritmetica delle quotazioni

giornaliere (media dei valori minimo e massimo) riferite al prodotto *forward* mensile OTC relativo al mese di aprile 2025, come rilevate da ICIS-Heren nel mese di gennaio 2025 presso l'*hub* PSV;

4. di prevedere che, in esito alla procedura di aggiudicazione, GNL Italia comunichi all'Autorità, alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (di seguito: Cassa) e a Snam Rete Gas, l'importo dovuto al soggetto assegnatario;
5. di prevedere che, entro il 15 aprile 2025, la Cassa, previa comunicazione all'Autorità, provveda a versare a Snam Rete Gas l'importo di cui al precedente punto 4, a valere sul fondo per la copertura degli oneri connessi al sistema del bilanciamento del sistema del gas, di cui al comma 8.1 del TIB;
6. di prevedere che Snam Rete Gas riconosca al soggetto aggiudicatario l'importo di competenza, come determinato in esito alle procedure di aggiudicazione e reso disponibile dalla Cassa ai sensi del punto 5, entro il 30 aprile 2025;
7. di trasmettere il presente provvedimento al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica e, con l'eccezione dell'Allegato A, a Snam Rete Gas S.p.A., alla Cassa per i servizi energetici e ambientali e alle imprese di rigassificazione;
8. di pubblicare il presente provvedimento, ad eccezione dell'Allegato A, in quanto contenente informazioni commercialmente sensibili, sul sito internet dell'Autorità [www.arera.it](http://www.arera.it).

27 dicembre 2024

IL PRESIDENTE  
*Stefano Besseghini*